

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI APRILE ●●●

## 25 MERCOLEDÌ

## IVA

**Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.** Scade il termine per trasmettere, esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate, gli elenchi Intrastat relativi al mese di marzo e/o al primo trimestre (gennaio-marzo) 2018.

Si ricorda che dal periodo d'imposta 2018, come già anticipato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2017 a pag. 36, sono state previste delle semplificazioni degli obblighi comunicativi, come disposto con provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate e Istat n. 194409/2017 del 25-9-2017 consultabile sul sito [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it); restano confermate, ove compatibili, le disposizioni emanate dall'Agenzia delle dogane con propria determinazione n. 22778 del 22-2-2010 con la quale sono stati approvati i nuovi modelli Intrastat e relative istruzioni, tenendo presente le novità ripilotate dalla stessa Agenzia delle dogane nella comunicazione prot. n. 18558/RU del 20-2-2018.

Tra le novità si segnala, con riferimento all'acquisto di beni e/o servizi intracomunitari, l'abolizione dell'obbligo di invio dei modelli Intra trimestrali, mentre è rimasto l'obbligo di invio mensile, ma con valenza esclusivamente statistica, quando, in almeno uno dei quattro trimestri solari precedenti, l'ammontare degli acquisti sia uguale o superiore, rispettivamente, a 200.000 euro (era 50.000) per i beni e a 100.000 euro (era 50.000) per i servizi.

Per quanto riguarda le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi intracomunitari, la presentazione dei rispettivi elenchi con periodicità mensile o trimestrale dipende sempre dall'aver realizzato o meno, per ogni categoria di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi), un ammontare pari o superiore a 50.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri solari precedenti; tuttavia, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è divenuta facoltativa per i soggetti che non hanno realizzato, in alcuno dei quattro trimestri solari precedenti, un ammontare pari o superiore a 100.000 euro.

La verifica del superamento delle sud-

dette soglie continua a essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni; pertanto, il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità delle altre categorie.

Se nel corso di un trimestre si superano una o più soglie, i relativi modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

## 28 SABATO

## VARIAZIONE RENDITE TERRENI

**Presentazione ricorsi.** Scade il termine per l'eventuale presentazione dei ricorsi in Commissione tributaria avverso le variazioni delle rendite catastali (dominica e agrario) effettuate dall'Agenzia delle entrate-territorio sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate nel 2017 agli organismi pagatori competenti per territorio (Agea, Avepa, ecc.), come già anticipato nel riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 5/2018 a pag. 30. I soggetti titolari di diritti reali sulle particelle interessate dalle variazioni, elencate con il comunicato dell'Agenzia delle entrate pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29-12-2017, possono comunque richiederne il riesame con apposita istanza di autotutela, anche in via telematica, accedendo al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) nel quale si trovano altre informazioni al riguardo.

## 30 LUNEDÌ

## SETTORE VITIVINICOLO

**Presentazione domanda di pagamento anticipato per investimenti biennali campagna 2016-2017.** Coloro che hanno presentato domanda di pagamento anticipato per gli investimenti biennali della campagna 2016-2017 ritenuta ammissibile ma non liquidata nella campagna di riferimento per mancanza di risorse, possono presentare entro oggi domanda di pagamento anticipato 2016-2017.

Si vedano sull'argomento le istruzioni operative n. 24 del 29-5-2017 emanate da Agea a integrazione di quanto disposto con le istruzioni operative n. 6 dell'1-3-2017, entrambe consultabili sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)

## RIFIUTI

**Presentazione dichiarazione Mud 2018.**

Le imprese agricole con un volume d'affari annuo superiore a 8.000 euro devono presentare entro oggi una dichiarazione riguardante la gestione dei rifiuti speciali pericolosi durante l'anno 2017.

La presentazione della suddetta dichiarazione, prevista da norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, in attesa della piena entrata in operatività del sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) iniziata gradualmente dall'1-10-2013, dovrà essere effettuata solo in via telematica tramite il sito [www.mudtelematico.it](http://www.mudtelematico.it), salvo particolari casi consentiti con spedizione via Pec (comunicazioneMUD@pec.it).

Con dpcm del 28-12-2017 (S.O. n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30-12-2017) è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) che può essere compilato utilizzando anche il software predisposto da Unioncamere scaricabile dal sito <http://mud.ecocerved.it> Altre informazioni più dettagliate sull'argomento sono disponibili sui siti [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it), [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it), [www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it), [www.unioncamere.it](http://www.unioncamere.it), [www.infocamere.it](http://www.infocamere.it) e [www.ecocerved.it](http://www.ecocerved.it)

## IVA

**Presentazione telematica dichiarazione annuale.**

Scade il termine per presentare, esclusivamente in via telematica direttamente ovvero avvalendosi di intermediari abilitati, la dichiarazione annuale modello Iva 2018 per l'anno d'imposta 2017; il modello, anche nella versione «Iva base 2018» utilizzabile da alcuni particolari soggetti Iva, è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) con le relative istruzioni alle quali si rimanda per le modalità di compilazione e altre informazioni.

Si ricorda che già dallo scorso anno non è più possibile presentare la dichiarazione Iva unitamente a quella relativa ai redditi entro, di norma, il 31 ottobre di ogni anno.

Si veda anche l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 10/2018 a pag. 37.

**Comunicazione opzioni e revoche per l'anno 2017.**

I contribuenti titolari di partita Iva che presentano entro oggi in via telematica la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2017 devono manifestare, nell'apposito quadro VO, le eventuali opzioni fatte con decorrenza dall'1-1-2017, tra le quali si evidenziano:

- la scelta del regime Iva normale, con rinuncia di quello speciale agricolo, al fine di recuperare la maggiore imposta pagata sugli acquisti;
- la revoca dell'opzione per il regime normale effettuata negli anni precedenti, tenendo presente la durata minima dell'opzione (tre anni);
- la rinuncia al regime di esonero per

non avere superato nell'anno 2016 il limite di 7.000 euro di volume d'affari;

- l'opzione per il regime normale per l'esercizio dell'attività agrituristica con rinuncia del regime forfettario;
- la revoca dell'opzione per il regime normale per l'attività agrituristica effettuata negli anni precedenti, il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2016;
- l'opzione per il regime normale per l'esercizio delle altre attività agricole connesse con rinuncia del regime forfettario;
- la revoca dell'opzione per il regime normale per l'esercizio delle altre attività agricole connesse il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2016;
- l'opzione, o la revoca dell'opzione se già esercitata, per la determinazione del reddito imponibile in base al reddito agrario da parte dei soggetti, società di persone (snc e sas), società a responsabilità limitata (srl) e cooperative, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004. È opportuno ricordare che, qualora il contribuente ometta di comunicare eventuali cambi di regime Iva, pur essendosi adeguato al nuovo regime scelto, vale il comportamento concludente tenuto, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni per la mancata comunicazione dell'opzione.

In pratica, se un imprenditore agricolo durante l'anno 2017 si è comportato come

un contribuente in regime Iva normale, l'eventuale credito d'imposta maturato nel corso del 2017 è pienamente utilizzabile anche se non è stata comunicata all'Amministrazione finanziaria l'opzione per la scelta del regime normale.

**Richiesta di rimborso infrannuale.** L'articolo 38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972, così come modificato con l'articolo 13 del dlgs n. 175 del 21-11-2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28-11-2014), detta le regole per chiedere il rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva maturato nei primi tre trimestri dell'anno; il termine di presentazione della richiesta di rimborso scade l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva infrannuale per il credito maturato nel 1° trimestre 2018 devono quindi presentare entro oggi apposita richiesta di rimborso infrannuale esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di compensare con il modello F24 (per il 1° trimestre il codice è 6036) tutto o parte del credito Iva infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il rimborso.

Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato, deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi

recuperare l'eventuale credito d'imposta risultante dai periodi precedenti.

Per quanto riguarda le ultime novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano quelle introdotte con l'art. 3 del decreto legge n. 50 del 24-4-2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21-6-2017 (S.O. n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23-6-2017).

Per altre informazioni sull'argomento si rimanda al nuovo modello Iva TR con relative istruzioni ministeriali, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 124040 del 4-7-2017, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Si vedano anche gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 13/2017 a pag. 32 e n. 27/2017 a pag. 28.

**Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati.** I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra 12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 25-8-2015) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva

su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

## EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL'1-7-2017

**Presentazione telematica modello Redditi 2017.** Per le persone decedute nel periodo 1° luglio-31 ottobre 2017 gli eredi possono presentare la dichiarazione dei redditi entro sei mesi dalla normale scadenza dopo avere effettuato gli eventuali versamenti delle imposte e dei tributi dovuti dal *de cuius* a saldo per l'anno 2016. Pertanto gli eredi hanno tempo fino a oggi per presentare in via telematica, anche tramite gli intermediari abilitati, la dichiarazione dei redditi del *de cuius* con il modello Redditi 2017. Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2016 il modello 730 per l'anno d'imposta 2015 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Redditi 2017 presentato per conto del *de cuius*.

## REGISTRO

**Contratti di locazione e affitto.** Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1-4-2018 e sono stati stipulati non prima di tale data; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dall'1-4-2018. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2018 possono essere registrati cumulativamente entro il 28-2-2019. I contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (S.O. n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il modello RLI reperibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it);
- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto; l'imposta dovuta non può, comunque, essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative e altre informazioni si rimanda alle circolari n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012, n. 47/E del 20-12-2012, n. 8/E del 7-4-2017 e alla risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017, emanate dall'Agenzia delle entrate e consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

## SOCIETÀ DI CAPITALI

**Approvazione bilancio al 31-12-2017.** Le società di capitali devono approvare il bilancio entro il 120° giorno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale; pertanto, le società con esercizio coincidente con l'anno solare devono entro oggi approvare il bilancio chiuso al 31-12-2017.

Il bilancio può essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora sia previsto dallo statuto e ricorrano particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società.

## TOSAP

**Pagamento seconda rata.** Coloro che sono soggetti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l'eventuale seconda rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

## INPS

**Invio telematico modello UniEMens.** I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che ha sostituito sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di marzo; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009, consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati, si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153 del 20-12-2011 e n. 5281 28-3-2013.

## INPS (GESTIONE EX SCAU)

**Presentazione telematica denunce trimestrali per la manodopera agricola.** Scade il termine per presentare telematicamente le denunce trimestrali (modello Dmag Unico), con riferimento al

1° trimestre 2018, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento.

Si vedano, tra le altre, le circolari Inps n. 115 del 19-10-2006 e n. 46 del 10-3-2011 con la quale viene chiarito l'obbligo di indicare nel modello Dmag, a partire dalla scadenza del 30-4-2011, il Codice identificativo della denuncia aziendale (Cida); in caso di assunzioni congiunte si veda, da ultimo, l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 33/2016 a pag. 31.

Per altre novità sulla compilazione della denuncia si vedano, tra i tanti, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 35/2016 a pag. 30 e n. 45/2016 a pag. 30.

## SCHEDA CARBURANTE MENSILE

**Annotazione chilometri.** Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (decreto sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011). Tali forme di pagamento tracciabili diventeranno obbligatorie a partire dall'1-7-2018; si veda al riguardo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203/2018 del 4-4-2018 consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9-11-2012 e n. 1/E del 15-1-2013.

A cura di  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.